



A. R. D. E .L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 5/2009
Marzo 2009*

Scadenzario Giugno 2009

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Bilancio di previsione
- Patto di stabilità
- Ordinamento autonomie locali
- Contabilità e regole di gestione
- Entrate
- Mutui
- Servizi pubblici
- Lavori pubblici
- Pubblico impiego
- Contratti e Appalti
- Sostituto d'imposta
- Imposta sul valore aggiunto (Iva)
- Imposte indirette

Bilancio di previsione

Termine per l'approvazione

1. È fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo. (*art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170*).

1.1. Il termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.

1.2. Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2009, già prorogato al 31 marzo 2009, (D.M. 19 dicembre 2008), è ulteriormente prorogato al 31 maggio 2009. (*D.M. 26 marzo 2009, in G.U. n. 78 del 3 aprile 2009*).

Patto di stabilità interno

Saldo 2009-2011

1. Ai fini del calcolo del saldo finanziario vanno escluse tutte le entrate provenienti dallo Stato, in attuazione di ordinanze del Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza, ancorchè trasferite per il tramite delle regioni. (*pareri presidenza consiglio ministri, dipartimento protezione civile, 20 marzo 2009, n. DPC/ABI/21292-21307-21326*).

1.2. Sono, parimenti, da escludere i mutui ed i prestiti finanziati dallo Stato, finalizzati a fronteggiare i predetti stati di emergenza, e non anche quelli contratti dall'ente locale con oneri a proprio carico. (*parere presidenza consiglio ministri, dipartimento protezione civile, 20 marzo 2009, n. DPC/ABI/21315*).

Ordinamento autonomie locali

Amministratori locali

1. Dal 1° gennaio 2008, per le missioni, autorizzate, fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese. (*art.84, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo sostituito dall'art.2, c.27, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.1. La misura del rimborso forfettario è fissata con D.M. da emanare.

1.2. Nelle more dell'adozione del D.M. che fissa la misura del rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nelle quali si intendono ricomprese anche quelle di vitto e alloggio, continuano ad essere applicate le eventuali disposizioni disciplinari previgenti che prevedono il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute e documentate (*parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 16 ottobre 2008, n.15900/TU/00/84*).

1.3. Con decreto del ministero interno 12 febbraio 2009, sono fissate le misure del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali (*in G.U. n. 67 del 21 marzo 2009*).

1.4. Gli enti locali possono rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi (*art. 4, c. 1*).

1.5. Gli enti dissestati e gli enti in condizioni strutturalmente deficitarie devono ridurre le misure dei rimborsi di almeno il 5% (*art. 4, c. 2*).

1.6. Il dirigente competente può liquidare il rimborso spese solo se la richiesta è corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e di quella delle spese di soggiorno effettivamente sostenute, nonché di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione. (*art. 84, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267*).

1.7. È confermato il regime del rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente.

2. Il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali (comuni superiori a 5.000 abitanti) e provinciali è, per ogni chilometro, pari ad un quinto del costo della benzina. (*art. 77 bis, c. 13, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

2.1. Per usufruire del diritto al rimborso spese è sufficiente la presentazione, da parte dei consiglieri, di una dichiarazione sostitutiva attestante che la presenza presso la sede degli uffici era necessaria per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate (*parere ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 18 novembre 2008, n. 15900/TU/00/82*).

2.2. La disposizione trova applicazione dal 1° gennaio 2009 e non si applica ai componenti degli organi esecutivi comunali e provinciali.

2.3. La disposizione si applica sia nel caso di spostamenti effettuati, in ragione del mandato, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente, sia nel caso di trasferimenti effettuati dalla sede di residenza alla sede dell'ente per partecipare alle sedute consiliari o per garantire la presenza presso gli uffici dell'ente per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate (*parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 2 marzo 2009, n. 15900/TU/00/84*).

3. L'amministratore comunale che presta servizio come co.co.co. presso un'azienda si trova nella impossibilità di chiedere l'aspettativa e, pertanto, ha diritto a percepire l'indennità di funzione nella misura intera (*parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 7 marzo 2009, n. 15900/TU/00/82*).

Controlli e verifiche- Corte dei conti

1. Al fine di fornire ulteriori elementi per la relazione annuale della Corte dei conti al Parlamento sull'andamento della finanza locale, gli enti locali devono integrare la documentazione già inviata alla Sezione delle autonomie, mediante la compilazione dei questionari scaricabili dal sito della Corte, sul patto di stabilità interno 2008, sugli eventuali debiti fuori bilancio 2008 e sul conto del patrimonio 2007 e 2008 (questi ultimi, solo per i comuni superiori a 20.000 abitanti), da trasmettere entro il 15 marzo, esclusivamente per e-mail. (*nota Corte dei conti, sezione delle autonomie, 9 febbraio 2009, n. 1943; errata-corrige 24 marzo 2009*).

1.1. Per gli enti che hanno ricevuto tardivamente la richiesta, il termine è prorogato al 15 aprile 2009.

2. Le sezioni regionali della Corte dei conti possono effettuare controlli sulla gestione degli enti locali e, ove accertino gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione, ne danno comunicazione al capo dell'amministrazione che ha l'obbligo di riferire al consiglio (*art. 11, c. 3, legge 4 marzo 2009, n. 15*).

Contabilità e regole di gestione

Tasso ufficiale di riferimento

1. Il Tur (ex Tus) è pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea. (*art. 2, c. 1, D.Lgs 24 giugno 1998, n. 213*).

2. Dall' 11 marzo 2009 il tasso di riferimento Bce è dell' 1,50%.¹ (*decisione Bce 5 marzo 2009*).

2.1. Le variazioni negli anni sono state le seguenti:

- 3 febbraio 2000, 3,25%
- 16 marzo 2000, 3,50%
- 27 aprile 2000, 3,75%
- 8 giugno 2000, 4,25%
- 31 agosto 2000, 4,50%
- 5 ottobre 2000, 4,75%
- 10 maggio 2001, 4,50%
- 30 agosto 2001, 4,25%
- 17 settembre 2001, 3,75%
- 8 novembre 2001, 3,25%
- 5 dicembre 2002, 2,75%
- 6 marzo 2003, 2,50%
- 5 giugno 2003, 2,00%
- 1 dicembre 2005, 2,25%
- 2 marzo 2006, 2,50%
- 15 giugno 2006, 2,75%
- 9 agosto 2006, 3,00%
- 11 ottobre 2006, 3,25%
- 13 dicembre 2006, 3,50%
- 14 marzo 2007, 3,75%
- 12 giugno 2007, 4,00%.
- 9 luglio 2008, 4,25%
- 15 ottobre 2008, 3,75%
- 12 novembre 2008, 3,25%
- 10 dicembre 2008, 2,50%
- 21 gennaio 2009, 2,00%
- 11 marzo 2009, 1,50%.

Interesse sulla contabilità speciale fruttifera

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il tasso d'interesse posticipato sulle somme depositate in contabilità speciale fruttifera è dell' 1,90% lordo (*D.M. 20 febbraio 2009, in G.U. n. 67 del 21 marzo 2009*).

Versamenti di tributi erariali

1. Con provvedimento prot. 2009/45749 dell' Agenzia delle entrate, direzione centrale amministrazione, sono state approvate le nuove specifiche tecniche del modello "F24 enti pubblici" da utilizzare a decorrere dal 1° aprile 2009 e disposta l'estensione dell'utilizzo del modello al versamento di tutti i tributi erariali.

1.1. Con successive risoluzioni sono istituiti i codici tributo da utilizzare.

¹ Con ulteriore decisione 2 aprile 2009, il Tus è stato ridotto all'1,25%.

Entrate

Trasferimenti statali

1. Le spettanze 2009 delle comunità montane saranno determinate e portate a conoscenza ad intervenuta emanazione del D.M. che fissa le modalità di distribuzione della riduzione di 30 milioni di euro disposta dall'art. 6bis del D.L. 112/2008 e ad avvenuta comunicazione, da parte delle regioni, delle comunità montane non soppresse e degli enti subentranti a quelle soppresse (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 18 marzo 2009*).

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. La minore imposta accertata dai comuni per effetto dell'esenzione, unitamente a quella dell'abrogata ulteriore detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, introdotta dalla legge finanziaria 2008, sarà compensata da trasferimento statale. (*art.1, c.4, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126*).

1.1. Criteri e modalità per l'erogazione dei rimborsi sono stati stabiliti con decreto ministeriale 23 agosto 2008, (*in G.U. n.216 del 15 settembre 2008*), modificato e integrato con D.M. 9 dicembre 2008, (*in G.U. n. 263 del 16 dicembre 2008*), che tiene conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2007 e della tutela dei piccoli comuni.

1.2. La certificazione del minor gettito accertato deve essere trasmessa al ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009. (*art.77 bis, c.32, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133*).

1.3. La certificazione deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione e deve essere trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti. (*art.2, c.6 e 7, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189*).

1.4. Con D.M. 1 aprile 2009 è stato approvato il modello di certificazione.

2. A decorrere dall'anno 2008 sono escluse dall'imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione delle case di lusso (A1) delle ville (A8) e dei palazzi storici (A9). (*art.1, c.1 e 2, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126*).

2.1. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. (*art.8, c.2, D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504*).

2.2. Sono, altresì, escluse dall'imposta le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale con regolamento o delibera consiliare del comune vigente al 29 maggio 2008.

2.3. L'assimilazione ricomprende tutte le ipotesi in cui il comune ha esteso i benefici previsti per le abitazioni principali, indipendentemente dalla circostanza che sia riferita alla detrazione e/o all'aliquota agevolata. (*risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF*).

2.4. Le ipotesi di assimilazione ad abitazione principale sono riconducibili esclusivamente alle seguenti fattispecie:

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (*art. 3, c. 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662*);

b) unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale (*art. 59, c. 1, lett. e, D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446*);

semprech  il comune abbia espresso nel proprio regolamento o deliberazione la volont  di effettuare l'assimilazione, con medesima aliquota e detrazione, all'abitazione princi-

pale (*risoluzione ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 4 marzo 2009, n. 1/DF*).

3. Con provvedimento direttoriale del ministero economia e finanze, dipartimento finanze, 23 marzo 2009, sono aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore, agli effetti Ici, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. (*in G.U. n. 75 del 31 marzo 2009*)

4. Con decreto direttoriale del ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, 25 marzo 2009, è approvato il nuovo modello di bollettino c/c/p, laddove sono eliminate le caselle che consentivano di riportarvi l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale, da utilizzare per il versamento dell'imposta a decorrere dai pagamenti in acconto riferiti all'annualità 2009 (*in G.U. n. 74 del 30 marzo 2009*).

4.1. Il comune e gli affidatari del servizio di riscossione devono provvedere a far stampare, a proprie spese, un congruo numero di bollettini – con le eventuali integrazioni utili – ed assicurarne la disponibilità gratuita presso i propri uffici e presso gli uffici postali compresi nel proprio territorio.

Imposta di scopo

1. Con decreto direttoriale del ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, 25 marzo 2009, è approvato il nuovo modello di bollettino c/c/p, da utilizzare per il versamento dell'imposta a decorrere dai pagamenti in acconto riferiti all'annualità 2009 (*in G.U. n. 75 del 31 marzo 2009*).

1.1. Il comune e gli affidatari del servizio di riscossione devono provvedere a far stampare, a proprie spese, un congruo numero di bollettini – con le eventuali integrazioni utili – ed assicurarne la disponibilità gratuita presso i propri uffici e presso gli uffici postali compresi nel proprio territorio.

Addizionale comunale Irpef

1. Anche per l'anno 2009, a seguito di accordo tra ministero interno e Poste italiane s.p.a., i conti correnti postali intestati ai comuni e dedicati agli accrediti dell'addizionale saranno esenti da spese (*comunicato ministero interno, sottosegretario Davico, 11 marzo 2009*).

Tributi locali

1. Con decreto direttoriale del ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, 25 marzo 2009, è approvato il nuovo modello di bollettino c/c/p, da utilizzare per il versamento dei tributi accertati, degli interessi, delle sanzioni, nonché delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione (*in G.U. n. 76 dell'1 aprile 2009*).

1.1. Il comune, la provincia e gli affidatari del servizio di riscossione devono provvedere a far stampare, a proprie spese, un congruo numero di bollettini – con le eventuali integrazioni utili – ed assicurarne la disponibilità gratuita presso i propri uffici e presso gli uffici postali compresi nel proprio territorio.

Tariffa servizio idrico integrato

1. Con deliberazione Cipe 18 dicembre 2008, n. 117/2008, è stata emanata direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (*in G.U. n. 71 del 26 marzo 2009*).

1.1. I gestori in regime transitorio dei servizi possono richiedere un aumento tariffario fino ad un massimo del 5%, trasmettendo l'aggiornamento dei dati contenuti nella relazione sulla gestione entro il 30 maggio 2009, per l'adeguamento 2008, ed entro il 30 maggio 2010, per l'adeguamento 2009, con decorrenza, rispettivamente, dal 1° luglio 2009 e dal 1° luglio 2010.

1.2. Gli enti locali competenti sono tenuti alla trasmissione al Cipe, all'ufficio per il monitoraggio dei prezzi del ministero sviluppo economico ed alle CCIAA delle deliberazioni assunte per il riconoscimento degli incrementi tariffari, nonché a trasmettere al Cipe, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'attività di verifica dell'attuazione della direttiva.

Mutui

Certificazione

1. Con D.M. 11 marzo 2009 è stato approvato il certificato relativo alla richiesta del contributo a concorso dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nel 2008, a valere sulle quote 1992 e retro non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti. (*in G.U. n.65 del 29 marzo 2009*).

1.1. La certificazione, sottoscritta dal responsabile del servizio, deve essere trasmessa alle prefetture competenti per territorio entro il termine perentorio del 31 marzo 2009, a pena di decadenza, e non deve comprendere i mutui concessi dalla Cassa dd.pp., dall'Inpdap e dall'Istituto per il credito sportivo.

Tasso d'interesse

1. È stato determinato il tasso di riferimento da applicarsi per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2009 alle operazioni di mutuo a tasso variabile effettuate ai sensi dei decreti-leggi 318/1986, 359/1987, 66/1989, nonché della legge 67/1988. (*D.M. 12 febbraio 2009, in G.U. n.51 del 3 marzo 2009*).

1.1. Le disposizioni del D.M. si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999.

Servizi pubblici

Carta acquisti

1. Gli enti locali possono essere autorizzati, previa stipula di apposita convenzione, a raccogliere le richieste dei cittadini per l'accesso al beneficio della carta acquisti ed a presentarle al gestore del servizio (*art. 6, c. 2bis, aggiunto al D.M. 16 settembre 2008, n. 89030, dall'art. 1, lett. d, D.M. 27 febbraio 2009, in G.U. n. 56 del 9 marzo 2009*).

1.1. Gli enti locali possono integrare il fondo carta acquisti vincolando l'utilizzo dei propri contributi a specifici usi a favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale (*art. 12bis, aggiunto*).

Lavori pubblici

Incarichi di collaudo

1. Con determinazione dell'autorità per la vigilanza sui controlli pubblici di lavori servizi e forniture, 23 febbraio 2009, n. 2, sono fornite indicazioni sull'affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici (*in G.U. n. 64 del 18 marzo 2009*).

1.1. Il collaudo, in via prioritaria, deve essere affidato a personale interno in possesso di idoneità e tale attività costituisce per i dipendenti compito d'istituto.

1.2. In caso di carenza del proprio organico, l'incarico deve essere affidato a dipendenti di diversa amministrazione o, in caso di impossibilità, può essere affidato all'esterno mediante procedure di evidenza pubblica e nel rispetto delle disposizioni concernenti i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.

Edilizia scolastica

1. Gli interventi da realizzare che trovano finanziamento per l'attuazione del piano di edilizia scolastica riguardano l'acquisto ed il riattamento di immobili; la costruzione, il completamento, le ristrutturazioni, le manutenzioni straordinarie e la riconversione di edifici scolastici; la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività; l'acquisizione di aree, la progettazione, la direzione lavori e il collaudo, nonché le relative indagini; gli arredi e le attrezzature relativi alle aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori e alle biblioteche scolastiche, nell'ambito degli interventi di nuova costruzione, di riadattamento e di riconversione. (*legge 11 gennaio 1996, n.23*).

1.1. Per gli anni 2008 e 2009 è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro ciascuno. (*art.1, c.625, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.2. Il 50% delle risorse è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali.

1.3. Per il finanziamento degli interventi, per l'ammontare come sopra, lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono in parti uguali.

1.4. Con D.M. 5 marzo 2009 sono ripartite le risorse previste nel bilancio 2009 in favore delle regioni e delle province autonome. (*in G.U. n. 63 del 17 marzo 2009*)

Contratti e Appalti

Interessi di mora

1. Con D.M. 19 febbraio 2009 è stato determinato, nella misura del 6,83%, il tasso di interesse di mora da applicare per il periodo 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2008 (*in G.U. n. 50 del 2 marzo 2009*).

Pubblico impiego

Riforma

1. Con legge 4 marzo 2009, n. 15, è assegnata delega al governo di adottare entro il 20 dicembre 2009 uno o più decreti legislativi di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (*art. 2*).

1.1. L'esercizio della delega è finalizzata a:

a) modificare la disciplina della contrattazione collettiva (*art. 3*);

b) modificare ed integrare la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti (*art. 4*);

c) introdurre strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa (*art. 5*);

d) modificare la disciplina della dirigenza pubblica (*art. 6*);

e) modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti (art. 7).

Assunzione di personale

1. L'assegnazione di personale da altra amministrazione, a termini dell'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004, non costituisce nuova assunzione (*parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 2 febbraio 2009*).

Risoluzione del rapporto di lavoro

1. Gli enti possono, con un preavviso di sei mesi, risolvere il rapporto di lavoro con il personale dipendente che ha già maturato un'anzianità massima contributiva di 40 anni. (art. 72, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1.1. L'anzianità massima contributiva è calcolata in funzione del solo servizio effettivo (art. 72, c. 11, nel testo modificato dall'art. 6, c. 3, legge 4 marzo 2009, n. 15).

1.2. Prima di procedere all'applicazione della disciplina, in vigore dal 25 giugno 2008, gli enti devono adottare criteri che si configurano quale atto di indirizzo generale che, quindi, dovrebbero essere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni professionali o, comunque, adottati dall'autorità politica. (*circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, ottobre 2008, n. 10/2008*).

Contratti di lavoro flessibile

1. È disposto il monitoraggio dei contratti di lavoro flessibile e la rilevazione del personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in possesso dei requisiti per la stabilizzazione (*nota presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, UPPA, 6 marzo 2009*).

1.1. La trasmissione dei modelli di monitoraggio, che avrebbe dovuto essere effettuata entro il 23 marzo 2009, è prorogata al 30 marzo 2009 (*comunicato 23 marzo 2009*).

Collocamento obbligatorio disabili

1. Nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi sono esclusi dalla base di computo della quota di riserva ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili (*interpello ministero del lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 20 marzo 2009, n. 24/2009*).

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

1. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 13 marzo 2009, n. 13, sono state diramate le istruzioni per il monitoraggio della spesa del personale relativa all'esercizio 2008 e la compilazione dei modelli del conto annuale unitamente alla relazione illustrativa sulla gestione.

1.1. I modelli di rilevazione da utilizzare per il monitoraggio 2008 sono allegati alla circolare ministeriale; devono essere inviati esclusivamente on-line e sottoscritti dal responsabile del procedimento e dal presidente del collegio dei revisori.

1.2. I termini per l'invio del conto annuale 2008 della spesa di personale saranno fissati con successiva circolare.

1.3. I termini per la trasmissione della relazione sulla gestione 2008 sono fissati dal 9 marzo al 30 aprile 2009.

1.4. In caso di inadempienza, sono sospesi i versamenti a carico del bilancio dello Stato in favore degli enti e sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie sia agli enti che ai responsabili del procedimento.

1.5. Le sanzioni sono comminate anche nel caso in cui le informazioni fornite risultino incomplete e/o chiaramente inattendibili.

1.6. Tutte le province e le comunità montane, nonché gli 841 comuni facenti parte del campione d'indagine sono tenuti a trasmettere il modello di rilevazione trimestrale del personale dipendente e delle relative spese entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre.

Sostituto d'imposta

Dichiarazioni

1. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle entrate, 27 marzo 2009, prot. n. 40588/2009, sono apportate modifiche alle istruzioni ed alle specifiche tecniche per la compilazione dei modelli di dichiarazione "770 semplificato 2009" e "770 ordinario 2009".

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Dichiarazione

1. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle entrate, 27 marzo 2009, prot. n. 40588/2009, sono apportate modifiche alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione "IVA 2009" e "IVA 74bis".

Imposte indirette

Imposta di bollo

1. Le quietanze rilasciate in relazione a corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo (*risoluzione agenzia entrate, 23 marzo 2009, n. 73/E*).

2. Gli elaborati tecnici allegati alla concessione edilizia non sono assoggettati all'imposta di bollo sin dall'origine, ma solo in caso d'uso (*risoluzione agenzia entrate, 23 marzo 2009, n. 74/E*).

Adempimenti e scadenze

1 Giugno - lunedì

Piano esecutivo di gestione¹

- Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. (*art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

- (Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. (*art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

10 Giugno – mercoledì

Esecutività del bilancio²

- Scadenza del decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2009, alla quale è connessa l'esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile. (*art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

15 Giugno - lunedì

Imposta R.C. auto

- Comunicazione da parte del Ministero dell'interno alle singole province degli eventuali importi da recuperare per riduzione trasferimenti statali che non è stato possibile operare, relativamente all'anno 2008. (*art.31, c.12, legge 27 dicembre 2002, n.289; D.M. 17 novembre 2003, in G.U. n.9 del 13 febbraio 2004*).

16 Giugno - martedì

Trasferimento statale compensativo Ici

- Erogazione ai comuni del 50% del trasferimento compensativo per minore imposta accertata per effetto dell'esenzione Ici sull'abitazione principale. (*art.1, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

¹ Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2009 alla scadenza del 31 maggio.

² Termine stimato, nel presupposto dell'avvenuta approvazione del bilancio 2009 alla scadenza del 31 maggio e della pubblicazione della relativa deliberazione il 1° giugno.

20 Giugno - sabato

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di maggio 2009, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (D.M. 14 novembre 2006).

29 Giugno - lunedì

Conto degli agenti contabili interni³

- Trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto relativo all'esercizio finanziario 2008 reso dall'economo, dal consegnatario di beni e dagli altri soggetti che abbiano maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione di beni, nonché da coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti. (art.233, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Conto del tesoriere³

- Trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto relativo all'esercizio finanziario 2008 reso dal tesoriere. (art.226, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

30 Giugno - martedì

Programma triennale lavori pubblici¹

- Trasmissione (entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione) all'Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l'approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l'eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente. (art.14, c.11, legge 11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; D.M. 9 giugno 2005; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002).

Bilancio di previsione¹

- Trasmissione, da parte dell'organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul bilancio di previsione 2009, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima Corte. (art.1, c.167, legge 23 dicembre 2005, n.266).

Certificazione di bilancio¹

- Trasmissione del certificato di bilancio 2009 all'ufficio territoriale di governo competente per territorio. (art.161, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Trasferimenti statali

- Erogazione della prima rata del contributo statale a valere sul fondo per il contenimento delle tariffe, alimentato con le misure finanziarie derivanti dall'assoggettamento ad Iva di prestazioni di servizi non commerciali, per i quali è previsto il pagamento di tariffa da parte degli utenti, affidate dagli enti locali a soggetti esterni all'amministrazione. (D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33).

- Attribuzione della prima rata del contributo erariale per l'anno 2009, agli enti titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, parametrato agli oneri per Iva certificati. (D.M. 22 dicembre 2000).

³ Termine stimato, in caso di deliberazione del rendiconto alla scadenza del 30 aprile.

- Erogazione ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti dell'intero contributo 2009 sul fondo nazionale ordinario degli investimenti e dei contributi ad esso assimilati. (D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Erogazione dell'intero contributo 2009 per il finanziamento degli oneri per incremento degli stipendi ai segretari comunali. (D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Erogazione dei contributi per i quali disposizioni normative non prevedano altra scadenza, nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione siano disponibili. (D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

Organi collegiali

- Adozione del provvedimento annuale, da parte del capo dell'amministrazione, della giunta e del consiglio, secondo le rispettive competenze, per l'identificazione dei comitati, delle commissioni, dei consigli e di ogni altro organismo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, ai fini della soppressione di quelli non identificati. (art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

- (Termine perentorio) Trasmissione al ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno subito nel 2008 una perdita del gettito Ici superiore a 1.549,37 euro ed allo 0,50% della spesa corrente prevista nel bilancio, per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione attestante le minori entrate per l'integrazione, in pari misura, dei trasferimenti statali. (art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388; D.M. 1 luglio 2002, n.197; art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- (Termine perentorio) Trasmissione al ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno beneficiato nel 2008 di un gettito Ici superiore al 30% rispetto a quello riscosso prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione attestante le maggiori entrate per la riduzione, in misura pari all'eccedenza di gettito superiore al predetto 30%, dei trasferimenti statali. (art.64, c.2, legge 23 dicembre 2000, n.388; D.M. 1 luglio 2002, n.197; art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Cessione di crediti

- Comunicazione annuale alla ragioneria generale dello stato, ispettorato generale bilancio, Div. V, dell'entità complessiva delle cessioni di crediti effettuate nell'anno precedente e del prezzo medio delle cessioni medesime. (art.8, D.L. 28 marzo 1997, n.79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n.140, e circolare ministero tesoro, 30 marzo 1998, n.30).

Verifica di cassa

- Seconda verifica trimestrale ordinaria 2009, da parte dell'Organo di revisione, della cassa dell'ente, della gestione del servizio di tesoreria e della gestione dei servizi degli agenti contabili interni. (art.223, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Prestazioni ai soggetti bisognosi

Verifica annuale della persistenza dei presupposti per la concessione di prestazioni pecuniarie o in natura a favore di soggetti bisognosi e comunicazione dell'esito degli accertamenti al dipartimento della funzione pubblica (art.1, c.266, legge 662/1996).

Incarichi retribuiti a pubblici dipendenti ⁴

- Comunicazione in via telematica o su supporto magnetico, al dipartimento della funzione pubblica, degli incarichi retribuiti autorizzati o conferiti a propri dipendenti nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicati:

- a) le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati;
- b) le ragioni di conferimento o dell'autorizzazione;
- c) i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati;

⁴ L'omissione degli adempimenti non consente di conferire nuovi incarichi

d) la rispondenza del conferimento o dell'autorizzazione ai principi del buon andamento dell'amministrazione;

e) le misure che intendono adottare per il contenimento della spesa. (art.53, c.12, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

- Trasmissione di dichiarazione in via telematica o su supporto magnetico, al dipartimento della funzione pubblica, da parte delle amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi retribuiti a propri dipendenti, di non avere conferito o autorizzato incarichi. (art.53, c.12, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165).

- Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al dipartimento della funzione pubblica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, dei compensi erogati direttamente nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti, e dei compensi erogati da terzi, sempre nell'anno precedente, per gli incarichi autorizzati, sulla base delle comunicazioni fornite da questi ultimi entro il 30 aprile. (art.53, c.13, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165).

- Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al dipartimento della funzione pubblica, dei compensi percepiti nell'anno precedente dai dipendenti per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio. (art.53, c.14, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165).

Collaboratori e consulenti esterni⁴

- Comunicazione semestrale al dipartimento della funzione pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico o dell'ammontare dei compensi corrisposti. (art.53, c.14, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165)

Sostituto d'imposta

- Termine per la comunicazione all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dei beneficiari di contributi corrisposti nell'anno 2008 e assoggettati a ritenuta d'acconto, dell'ammontare delle somme erogate, della causale dei pagamenti e dell'imposta trattenuta. (art.20, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605).

- Termine per la comunicazione all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dei soggetti cui sono state corrisposte nell'anno 2008 indennità di esproprio, occupazione o per cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi assoggettate a ritenuta d'imposta, dell'ammontare delle somme erogate, della causale dei pagamenti e dell'imposta trattenuta. (art.11, c.8, legge 30 dicembre 1991, n.413).

Collocamento obbligatorio

- Comunicazione semestrale alla presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento funzione pubblica, dell'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e delle assunzioni relative a detto personale previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni ed effettuate nel primo semestre dell'anno. La comunicazione deve, comunque, essere resa entro il 31 dicembre di ogni anno. (art.7, D.L. 10 gennaio 2006, n.4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n.80).

Bonus famiglie

- Trasmissione, in via telematica, all'Agenzia delle entrate delle richieste di bonus presentate dai dipendenti entro il 31 marzo 2009 in riferimento ai redditi del periodo d'imposta 2008 e dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta (art. 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo della conversione in legge 28 gennaio 2009, n. 2).

Stabilizzazione precari

- Termine della facoltà di bandire concorsi riservati nella misura del 20% al personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione. (art. 6, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).

Partecipazione in società

- Deliberazione per il mantenimento delle partecipazioni nelle sole società costituibili o partecipabili, in quanto abbiano per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento di finalità istituzionali o di produzione di servizi di interesse generale. (art.3, c.28, legge 24 dicembre 2007, n.244).

- Cessione a terzi, con procedure ad evidenza pubblica, delle società e delle partecipazioni, anche di minoranza, in società che non siano state individuate nella deliberazione delle partecipazioni da mantenere. (*art. 3, c. 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

Programma Urban-Italia

- Conclusione del programma, prorogata dal 31 dicembre 2008, e termine per la copertura finanziaria ed il mantenimento della contabilità speciale dei singoli comuni (*D.M. 23 dicembre 2008, in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2009*).